



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 39 DATA COMUNICATO 18/09/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	631
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	632

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Claudia Gillosi e dall'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua **riunione del 18 Settembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 4421/1059pfi24-25/PM/ag del 18.08.2025.

NEI CONFRONTI DI

- **Fabio Calagreti all'epoca dei fatti Presidente della società deferita;**
- **Soc. AC Città di Castello SSDARL;**

per rispondere dell'addebito di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

PREMESSO CHE

- nella sentenza resa in data 11.09.2025 nel procedimento in oggetto, nella composizione dell'Organo giudicante apposta in epigrafe, per mero errore materiale è stato indicato quale Presidente l'AVV. FRANCESCO TEMPERINI in luogo dell'AVV. PAOLO CUTINI, il quale nella seduta dell'11.09.2025 ha effettivamente presieduto il Tribunale Federale Territoriale che ha tenuto l'udienza e ha redatto la relativa sentenza;

DISPONE

la correzione dell'errore materiale sopra descritto nel senso che nell'epigrafe della sentenza, alla seconda riga, il nominativo "AVV. FRANCESCO TEMPERINI Presidente" è sostituito dal nominativo "AVV. PAOLO CUTINI Presidente F.F."

Perugia il 18.09. 2025.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.
Avv. Claudia Gillosi
Avv. Maurizio Lorenzini

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua **riunione del 18 Settembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.P.D. PICCIONE** IN MERITO ALLA GARA FRATTICCIOLA SELVATICA - PICCIONE DISPUTATASI A FRATTICCIOLA SELVATICA IL 24.08.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 20 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.08.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA €. 500,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 18.09.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dal referto arbitrale emerge univocamente il comportamento offensivo del pubblico riconducibile alla società Piccione nei confronti del direttore di gara e le frasi discriminatorie pronunciate al suo indirizzo.

La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e come tale meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Maurizio Lorenzini

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Claudia Gillosi e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 18 Settembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. FIT4YOU** IN MERITO ALLA GARA C4 FOLIGNO – FIT4YOU DISPUTATASI A FOLIGNO IL 03.09.2025 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 28 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 05.09.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MENGANA MICHELE FINO AL 31.10.2025.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 18.09.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Mengana Michele ha pronunciato le frasi offensive e blasfeme mentre non può configurarsi la condotta minacciosa nei confronti del direttore di gara.

Alla luce di quanto sopra la Corte ritiene congruo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Mengana Michele fino al 15.10.2025.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Mengana Michele fino al 15.10.2025. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Claudia Gillosi

Avv. Maria Grazia Cespa

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 18 SETTEMBRE 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace